

CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI – TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA, NOVITÀ DECRETO “CURA ITALIA” (ART. 55, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”)¹, ha introdotto – nell’ambito delle misure di sostegno finanziario alle imprese – l’art. 55, destinato alle società che cedono a titolo oneroso crediti c.d. deteriorati.

La nuova disposizione normativa, finalizzata a far affluire liquidità alle imprese, introduce la possibilità di convertire in un credito d’imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* – nel prosieguo “DTA”) relative a determinati componenti (perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE), rievocando parzialmente a tal fine le precedenti discipline².

In sostanza, le imprese interessate, anziché dover attendere di conseguire redditi imponibili positivi per poter compensare le perdite fiscali pregresse e/o le eccedenze ACE, possono convertire le relative DTA iscritte in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il versamento delle imposte e/o ritenute – garantendo in questo modo una maggiore liquidità per i soggetti cedenti – o, in alternativa, cederlo o chiederlo a rimborso (si veda oltre). Peraltro, allo stato attuale, stante il tenore letterale della norma³, non è possibile stabilire con certezza se l’utilizzo in compensazione sia consentito a partire dalla data di cessione del credito (2020) ovvero dall’esercizio successivo (2021), sebbene la *ratio* della stessa⁴ dovrebbe indurre a ritenere che sia utilizzabile già dal 2020.

I soggetti destinatari sono tutte le società (finanziarie e non)⁵ che entro il 31 dicembre 2020 cedono a titolo oneroso crediti pecuniari finanziari e/o commerciali vantati nei confronti di

¹ Emanato al fine di potenziare il sistema sanitario nazionale e sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

² Art. 2, commi da 55 a 57, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

³ Secondo cui l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti.

⁴ Migliorare la liquidità delle imprese a fronte della situazione di emergenza sanitaria.

⁵ In assenza di specifiche limitazioni circa l’ambito applicativo della nuova disposizione normativa, parrebbe possibile in questa sede ipotizzare che la medesima trovi applicazione non solo nei confronti dei soggetti che hanno maturato il credito divenuto deteriorato e oggetto di cessione (c.d. primi cedenti) ma anche nei confronti dei soggetti che acquistano i crediti deteriorati dai primi cedenti per poi rivenderli a loro volta (c.d.

debitori inadempienti, intendendosi come tali i crediti il cui mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Non rientrano fra i destinatari le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto⁶, ovvero lo stato di insolvenza⁷, nonché le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Possono essere oggetto di trasformazione le DTA relative ai seguenti componenti:

- (i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (c.d. perdite fiscali pregresse) ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), alla data di cessione dei crediti⁸;
- (ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (c.d. eccedenze ACE), non ancora dedotto (ai fini IRES) o fruito tramite credito d'imposta (in diminuzione dell'IRAP) alla data di cessione.

Ne discende che, in assenza di perdite fiscali pregresse o di eccedenze ACE, non risulta possibile accedere alla disposizione agevolativa in esame.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, i crediti deteriorati ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Inoltre, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE, rilevanti ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, possono essere computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

intermediari). Ciò potrebbe tuttavia determinare una duplicazione del beneficio in capo a più soggetti e pertanto resta ferma la necessità di ulteriori approfondimenti, anche in attesa di specifici chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

⁶ Ex art. 17 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

⁷ Ex art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dell'art. 2, co. 1, lett. b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

⁸ Senza considerare i limiti di riportabilità delle perdite di cui di cui al comma 1, secondo periodo, del citato articolo 84, secondo cui, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Pertanto, supponendo che vengano ceduti crediti per un valore nominale di 100 mln (a nulla rilevando ai fini in esame il prezzo di cessione dei medesimi), le perdite fiscali pregresse/eccedenze ACE rilevanti ai fini della trasformazione sarebbero pari a 20 mln (20%) e le relative DTA trasformabili in credito d'imposta sarebbero pari a 4,8 mln (20 mln x 24%, ipotizzando un'aliquota IRES del 24%).

La società cedente, per poter effettuare la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, è tenuta ad esercitare un'apposita opzione irrevocabile, secondo quanto disposto dall'art. 11, co. 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59⁹ ("DL 59/2016"). Detta opzione, qualora non già esercitata (a fronte di una delle precedenti analoghe disposizioni agevolative), deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (sul punto dovrebbero ritenersi ancora valide le indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/E del 22 luglio 2016).

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A partire da tale data, in conseguenza della trasformazione, il cedente:

- a) non può computare in diminuzione dei redditi imponibili le perdite fiscali pregresse ex art. 84, TUIR, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta sulla base della nuova disciplina;
- b) non può dedurre né fruire tramite credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta sulla base della nuova disciplina.

Nella sostanza, a fronte del credito d'imposta, la società rinuncia alla possibilità di riportare in avanti i componenti oggetto della trasformazione, ovvero le perdite fiscali pregresse e l'eccedenza ACE; in altre parole, con una logica di tipo finanziario, si potrebbe ritenere che la liquidità anticipata mediante la conversione viene a questo punto rimborsata man mano che le imprese procedono ai versamenti di imposte altrimenti non dovute.

È altresì previsto che la trasformazione in credito d'imposta possa avvenire anche qualora le DTA relative ai citati componenti non siano state iscritte in bilancio (ad es., perché non è stato superato il *probability test*, ovvero la capacità di generare in futuro redditi imponibili positivi in grado di assorbire detti componenti).

⁹ Convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Il credito d'imposta che deriva dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo (ad es., senza considerare il limite di 700.000 € previsto per le compensazioni con altre imposte, c.d. compensazioni orizzontali). In alternativa, può essere ceduto¹⁰, ovvero può essere chiesto a rimborso. Detto credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Così come previsto dalla precedente normativa dettata dall'articolo 11 del DL 59/2016, seppur con presupposti alquanto diversi, in materia di trasformazione delle DTA, anche nel presente caso si ritiene dovuto il pagamento di un canone annuo dell'1,5%, deducibile ai fini IRES ed IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

In assenza di specifici chiarimenti e sulla base del richiamato articolo 11, è possibile ipotizzare che l'attuale disciplina sia applicabile dal periodo d'imposta 2020 e fino al periodo d'imposta 2030, con un canone annuo (1,5%) dovuto dal 2020 e fino al 2031¹¹.

Laddove si sia in presenza del regime del consolidato fiscale (ex art. 117 e ss., TUIR), dal momento che il diritto di utilizzare in compensazione le perdite pregresse maturate in vigenza di detto regime spetta alla società consolidante, il diritto di trasformare in credito d'imposta le relative imposte anticipate deve necessariamente essere attribuito a quest'ultima. Questo a differenza delle "eccedenze di ACE" che, per la parte non trasferita alla consolidante a riduzione del reddito imponibile di gruppo, restano nelle disponibilità delle singole consolidate, alle quali spetta dunque il diritto di trasformare in credito d'imposta le correlate imposte anticipate.

Da ultimo, occorre peraltro segnalare che il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) deve essere convertito in legge entro 60 giorni, ovvero entro il 16 maggio p.v., pena la perdita di efficacia sin dall'origine del medesimo. Ne consegue che lo stesso, nella fase di conversione, potrebbe subire modifiche e/o cancellazioni, anche con riferimento all'art. 55 in esame.

¹⁰ Secondo quanto disposto dall'art. 43-*bis* o dall'art. 43-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

¹¹ La relazione tecnica al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nell'effettuare le stime di gettito, considera un versamento del canone annuo dal 2020 al 2031.